



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

Sul ricorso numero di registro generale 633 del 2010, proposto da: \*\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. \*\*\*\*\*\*, con domicilio eletto presso \*\*\*\*\*\* in Bologna, via \*\*\*\*\*\*;

*contro*

Ministero dell'Interno;

*per l'ingiunzione di pagamento dell'indennità di vigilanza scalo e di scorta ordinaria e a lunga percorrenza relative a prestazioni effettuate e non liquidate;*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'art. 8 della legge del 21 luglio 2000, n. 205 e gli artt. 633 e ss. cod. proc. civ.;

Considerato che con il detto ricorso si chiede a questo Tribunale

a) di ingiungere al detto Ministero di pagare al ricorrente la somma di €. 1483,34, oltre interessi legali, ricorrenti dalla data di decadenza al giorno effettivo di

pagamento, oltre spese competenze ed onorari, oltre al 12,5% ex art. 14 T.P.F., IVA e CPA, nonché le successive occorrente;

b) di autorizzare la provvisoria esecutività del decreto, ricorrendone i presupposti di legge (artt. 642 c.p.c. e 431 c.p.c.) trattandosi di crediti di lavoro di natura alimentare e poiché il credito è fondato su atto scritto proveniente dallo stesso debitore ed è necessario al soddisfacimento delle esigenze primarie del ricorrente e pertanto vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo dell'esecuzione dell'emanando decreto ingiuntivo;

Rilevato che con il detto ricorso si premette:

che il ricorrente \*\*\*\*\* è dipendente della Polizia di Stato, in forza al compartimento di Polizia Ferroviaria dell'Emilia Romagna ed in servizio presso la Prima sezione del settore Operativo Bologna Centrale con la qualifica di Agente scelto;

che dal 1.6.2009 al 31.12.2009 il ricorrente ha prestato attività di vigilanza scalo e di scorta ordinaria e a lunga percorrenza, a bordo dei treni delle Ferrovie dello Stato;

che tali attività vengono riferite al superiore periodo e a tutt'oggi non risultano ancora pagate;

che il ricorrente in data 19.3.2010 chiedeva all'Ufficio Amministrativo Contabile, ai sensi degli artt. 22 e segg. Della L.n. 241/90, il rilascio di certificazione contabile indicante, al netto delle imposte, le competenze allo stesso spettanti;

che, in data 5.5.2010 l'Ufficio Amministrativo Contabile della Polizia Ferroviaria, riconoscendo il lavoro prestato dal ricorrente, accertava e certificava che egli è tutt'ora in attesa della corresponsione degli emolumenti relativi alle prestazioni lavorative effettuate nel suddetto periodo per un importo pari a €. 1483,34.-;

che, ad oggi, nonostante sia trascorso quasi un anno, gli emolumenti relativi alla suddetta attività di lavoro, non risultano ancora corrisposti al ricorrente;

che il ricorrente risulta, pertanto, essere creditore del Ministero dell'Interno della somma di €. 1483,34.-;

che nonostante numerosi solleciti verbali e scritti nulla è stato corrisposto al ricorrente;

che alla luce di quanto sopra, la prova scritta del credito è ampia e risultante dalla certificazione dell'Ufficio Amministrativo Contabile;

Visto l'atto, dianzi citato, dell'Ufficio Amministrativo Contabile del Compartimento Polizia Ferroviaria per l'Emilia Romagna – Polizia di Stato – Bologna in data 5 maggio 2010;

Ritenuta la propria competenza;

Ritenuta provata la domanda attraverso la prodotta documentazione;

Visto l'art. 8 c. 1, della L.n. 205/2000;

Visti gli artt. 633 e segg. C.p.c.;

P.Q.M.

INGIUNGE al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pt., di pagare al ricorrente \*\*\*\*\*, per i titoli di cui al ricorso, entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica del presente atto la somma di €. 1483,34.-, oltre interessi legali moratori dal dovuto al saldo effettivo e le spese che si liquidano in €. 24,80.- per copie autentiche, €. 286,00.- per diritti €. 110,00.- per onorari, oltre al 12,5% ex art. 14 T.P.F., CPA, IVA se dovuta.

Avverte parte ingiunta che può proporre opposizione avanti questo stesso Ufficio entro lo stesso termine e che in difetto di pagamento o di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.

Così deciso in Bologna il giorno 16 giugno 2010.

**Il Presidente**

**Giuseppe Calvo**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 24/06/2010

IL SEGRETARIO